

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 26/49/2012

IN FATTO.

Con ricorso in data 29 giugno 2011, Si. Gi. impugnava per revocazione, ai sensi degli articoli 64 del D.L.vo 546/1992 e 395 numero 4 del Codice di Procedura Civile, la sentenza numero 24/50/2011 emessa da questa Commissione in data 11 febbraio 2011 e depositata il successivo 11 marzo con la quale venivano respinti (previa riunione) gli appelli proposti dallo stesso Si. Gi. avverso le sentenze numero 23 e 24 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.

Nei giudizi di primo grado il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004 e 2005.

Ad esito dei detti giudizi, la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia aveva respinto entrambi i ricorsi.

Con la sentenza oggetto del presente gravame, questa Commissione Regionale respingeva, dopo averli riuniti, gli appelli proposti dal contribuente Si. Gi., premesso di ritenere ammissibile la revocazione nonostante non fosse ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione, asseriva che nella sentenza in esame fosse riscontrabile un errore di fatto, o meglio, testualmente "una errata percezione dei fatti dedotti dall'istante". L'Agenzia delle Entrate di Pavia, costituendosi in giudizio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza del presupposto di cui all'articolo 395 numero 4 del Codice di Procedura Civile e comunque, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza del 12 gennaio 2012 la causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo riportato in calce.

IN DIRITTO.

Il ricorso in esame deve ritenersi ammissibile sotto il duplice profilo della sua proponibilità nonostante non sia decorso il termine per l'impugnazione in Cassazione della sentenza di secondo grado e della sua astratta riconducibilità, secondo la prospettazione del ricorrente, all'ipotesi di cui all'articolo 395 comma 1 numero 4 del Codice di Procedura Civile.

Con riguardo alla prima questione, basterà riportare la pronuncia, pienamente condivisibile, della Corte di Cassazione in data 16 luglio 2008 (sentenza numero 19522) del seguente testuale tenore: "In tema di contenzioso tributario, l'articolo 64 comma primo del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 numero 546, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovvero, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità: è pertanto ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione".

Con riguardo alla seconda questione, il ricorrente ha prospettato la sussistenza dell'ipotesi prevista dal numero 4 dell'articolo 395 citato laddove il Collegio, nella sentenza oggetto del presente gravame avrebbe descritto una situazione di fatto che risulta smentita dalla documentazione depositata.

Nel merito, si rileva quanto segue.

"...L'errore di fatto costituente motivo di revocazione ex articolo 395 n. 4 del Codice di Procedura Civile ... deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati...." (Cass. 29 gennaio 1999 numero 75). Come ulteriormente precisato nella seconda parte della norma appena richiamata, tale ipotesi si verifica nel caso in cui "...la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità é incontestabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità é positivamente stabilita...".

La sentenza impugnata per revocazione deve basarsi su una circostanza (in positivo o in negativo) esclusa, nella sua realtà storica, dalla documentazione o dagli atti di causa, per cui il Giudice, in altri termini, deve aver preso in esame una fattispecie, in termini di fatto, in contrasto con quanto emerge dagli atti processuali o dai documenti prodotti dalle parti: deve trattarsi, quindi, di un errore di percezione (del fatto) e non di un errore di giudizio, cioè di valutazione del fatto e delle sue conseguenze giuridiche.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata riguarda, come già accennato, il rigetto dell'istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2004 e 2005 ed il ricorrente ha dedotto la sussistenza dell'errore di fatto rilevante ai sensi dell'articolo 395 più volte citato, richiamando la seguente frase, utilizzata, in motivazione, dal Collegio della Sezione numero 50 di questa Commissione: "nel caso in esame l'appellante non ha dato la dimostrazione di non essere responsabile dell'organizzazione, non risultando che sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse". Tale frase, secondo l'assunto del contribuente, descrive una situazione di fatto che risulta smentita dalla documentazione depositata, chiaramente ed univocamente riferibile ad un'attività esercitata in forma individuale: il Collegio, in altri termini, non avrebbe considerato che il contribuente, così come risulta dagli atti, esercita la propria attività come ditta individuale. L'espressione usata nella sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione é certamente poco felice nella sua formulazione, anche perché contenente tre negazioni tra loro logicamente collegate (...non ha dato dimostrazione - di non essere il responsabile -non risultando...).

Prescindendo, comunque, dal dato formale, il significato della frase é inequivoco: nella seconda parte della stessa, infatti, si indica chiaramente che il contribuente non risulta che sia "inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse" il che significa che la Commissione ha rilevato che l'attività di agente di commercio veniva esercitata sotto forma di ditta individuale. La prima parte della frase ("...non ha dato la dimostrazione di non essere il responsabile dell'organizzazione...") non smentisce l'assunto appena indicato, riferendosi, quando parla dell'organizzazione, anche all'organizzazione dell'attività svolta individualmente dal contribuente: il contribuente, in altri termini, é indicato quale responsabile dell'organizzazione della sua stessa attività. Deve prescindere, in questa sede, da ogni valutazione in ordine alla legittimità della statuizione assunta nella sentenza più volte citata, posto che questa Commissione é chiamata a verificare esclusivamente la sussistenza di un "errore di fatto" ai sensi dell'articolo 395 comma 1 numero 4 del Codice di Procedura Civile. La circostanza che Si. Gi. esercitasse la propria attività in forma individuale é espressamente indicata, come già detto, nella sentenza oggetto del presente giudizio, per cui non é ipotizzabile, nel caso di specie, un errore sul fatto. La doglianza espressa dal contribuente in questa sede riguarda un asserito errore nell'applicazione della norma e quindi un errore di diritto, come tale non deducibile in sede di revocazione.

Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente condanna dal ricorrente, sulla base del principio generale della soccombenza, al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che si liquidano in via equitativa, non essendo stata depositata la relativa nota, in 500 Euro oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 500 Euro oltre accessori di legge.